

Cass. pen. Sez. III, (ud. 27-04-2006) 12-10-2006, n. 34110

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MAIO Guido - Presidente

Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere

Dott. PETTI Ciro - Consigliere

Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere

Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.I.D., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza emessa il 18 giugno 2003 dalla corte d'appello di Torino;

udita nella pubblica udienza del 27 aprile 2006 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amedeo Franco;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FAVALLI Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

uditi i difensori avv. Tomassini Ermanno e Equino Giovanni.

Svolgimento del processo

V.I.D. venne rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui: a) all'art. 609 bis c.p., art. 609 ter c.p., comma 1, n. 2, per avere, con violenza e minaccia consistita nel puntare alla gola di P.A. un coltello, costretto la stessa a subire e compiere plurimi atti sessuali; b) alla L. n. 110 del 1975, art. 4 per avere ingiustificatamente portato fuori della propria abitazione un coltello di marca imprecisata.

Il tribunale di Verbania, con sentenza del 12 dicembre 2000, assolse l'imputato perchè il fatto non sussiste.

Il tribunale osservò, in sostanza, che il racconto della P. non poteva considerarsi attendibile perchè numerose risultanze processuali facevano sorgere fondati dubbi sulla sua credibilità. Infatti, la donna aveva raccontato che: - il 20/10/1998, verso le ore 20.45, dopo essere uscita dal centro estetico in (OMISSIS) dove si recava due volte a settimana e stava tornando nella sua casa di (OMISSIS) con la sua 500 di color giallo, ad un incrocio dove si era fermata per lo stop aveva notato un signore che le si avvicinava come per chiedere una informazione;

- abbassato il finestrino l'uomo le aveva puntato un coltello alla gola e quindi aveva aperto la portiera dal suo lato di guida, aveva alzato il sedile sul quale lei si trovava ed era entrato sedendosi sul sedile posteriore; - l'uomo le aveva quindi ingiunto di muoversi e di dirigersi verso una strada che porta al Santuario di (OMISSIS) e ad un certo punto le aveva fatto fare una inversione di marcia e fatta fermare su una piazzola isolata; - durante il tragitto l'uomo aveva abbassato il sedile anteriore destro e, dopo che l'auto si era fermata, l'aveva costretta a sedersi sul sedile destro; - quindi le aveva strappato tutti i vestiti di dosso denudandola, poi era andato sopra di lei, l'aveva dapprima penetrata, poi l'aveva costretta ad avere un rapporto orale e dopo le aveva passato il pene sul corpo eiaculando su di lei parte dentro e parte sporcandole tutto il corpo, per poi costringerla ad un nuovo rapporto orale; - infine lo sconosciuto si era di nuovo seduto sul sedile posteriore e si era fatto accompagnare nel luogo dove era salito senza consentirle di rimettersi i vestiti.

Il tribunale osservò quindi che i fondati dubbi e perplessità sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di questo racconto derivavano dalle seguenti circostanze:

1) ambiente: l'imputato e la P. avevano dichiarato entrambi di non conoscersi pur abitando in una piccola frazione di un piccolo comune a non più di 100 metri di distanza, pur percorrendo da mesi due volte a settimana la stessa strada per recarsi dallo stesso punto di partenza più o meno nello stesso luogo (la donna per tornare a casa dall'estetista e l'uomo per andare da casa ad accudire una zia novantenne dalla quale si recava metodicamente ogni sera) e pur essendo l'auto della donna una 500 di colore vistoso e particolare (giallo) probabilmente unica della zona. La spiegazione data dal PM - ossia che la donna non conosceva l'uomo ma che quest'ultimo la aveva adocchiata da tempo e quella sera si era appostato per aggredirla - non era attendibile perchè non poteva pensarsi che una persona compisse un simile reato nei confronti di una donna che sapeva frequentare l'estetista sotto casa sua in un piccolo agglomerato di un piccolo paese e che abitava quasi dirimpetto alla casa dove ogni sera egli si recava a dormire in un agglomerato altrettanto piccolo.

2) abordaggio: l'ispettore M. aveva evidenziato e documentato che era assai difficile montare sul sedile posteriore della 500 ribaltando il sedile anteriore mentre sullo stesso era seduta la P. che pesava oltre 80 chili.

3) luogo dello stupro: era inverosimile che l'uomo avesse fatto fermare l'auto dove la strada si allarga, ma dove poteva essere illuminato da qualsiasi auto che scendesse per la strada, quando dalla medesima curva partiva una stradina non asfaltata che avrebbe garantito maggior isolamento. Nè era logico pensare che avesse avuto timore di incontrare coppie appartate, perchè in genere sono le coppie ad avere paura degli stupratori e non viceversa.

4) modalità dello stupro: secondo il suo racconto la donna era stata per lungo tempo nuda sul sedile anteriore, gli atti sessuali erano stati reiterati, lo sperma le aveva sporcato tutto il corpo, la donna era mestruta. Nonostante ciò, il giorno dopo, sebbene l'auto non fosse stata lavata, la polizia scientifica non era riuscita a trovare nessuna traccia nè di peli nè di liquidi. Nè poteva ipotizzarsi che la polizia scientifica avesse lavorato male perchè in tal modo si giustificherebbe qualsiasi rilievo tecnico che dia esito negativo.

5) durata dello stupro: secondo il marito la donna era rientrata a casa verso le 22.30-23.00, ossia in un tempo estremamente lungo rispetto all'accaduto e senza che avesse chiesto aiuto a qualcuno.

6) riaccompagnamento dell'imputato al punto in cui era stato prelevato, senza neppure che le fosse stato consentito di vestirsi, quasi che l'uomo avesse voluto indicarle il luogo dove abitava.

Inoltre nessun segno era stato trovato sul collo della donna nonostante il coltello che per tutto il tempo le sarebbe stato puntato alla gola.

7) vestiti: la P. aveva lavato o fatto lavare i vestiti e la biancheria intima prima della denuncia, cosicchè non era stata trovata alcuna traccia. Risultava solo un bottone strappato sulla camicetta, ma il bottone non era stato trovato.

8) riscontro ginecologico: la visita ginecologica fatta il giorno dopo non aveva rinvenuto alcun segno di stupro o di lesioni.

Ritenne quindi il tribunale che il racconto non avesse nè credibilità oggettiva nè credibilità soggettiva, anche perchè tutti i mancati riscontri erano dipesi dallo stesso comportamento della donna che li aveva cancellati. La credibilità soggettiva era poi inficiata anche: a) dal modo con il quale la P. aveva riferito i fatti al marito, alla sorella ed alla ginecologa; b) dai fatti accaduti in data successiva, il 15/03/1999, quando la donna aveva fatto chiamare la polizia denunciando di essere stata aggredita di notte mentre si trovava in casa da uno sconosciuto che aveva rotto il vetro ed aperto la porta e quando anche l'amica più intima (tale C.), sebbene avesse ricevuto una telefonata di soccorso, si era rifiutata di recarsi da lei ritenendo istintivamente inaffidabile il suo racconto; c) dal fatto che i cambiamenti psico-fisici che la donna aveva avuto potevano derivare da una serie di altri gravi fatti personali e familiari che in quel periodo l'avevano profondamente scossa e turbata.

La corte d'appello di Torino, a seguito di impugnazione del pubblico ministero e della parte civile, con sentenza del 18 giugno 2003, dichiarò il V.I. colpevole dei reati contestatigli e lo condannò alla pena di anni quattro e mesi uno di reclusione, oltre pene accessorie e risarcimento del danno in favore della parte civile.

La corte d'appello ha in un certo senso capovolto il filo del ragionamento seguito dal tribunale. Ha infatti innanzitutto rilevato che la prova del reato ben poteva fondarsi sul solo racconto della parte offesa, il quale doveva ritenersi di per sè credibile perchè presentava "una ragionevole struttura logica che consente una lettura piana del succedersi e concatenarsi degli eventi, senza passaggi bruschi, incoerenti o immotivati rispetto alle premesse del contesto spazio-temporale di riferimento", perchè vi era coincidenza tra il racconto fatto in dibattimento e quello riportato nella denuncia di due anni prima e perchè la donna aveva compiuto un duplice riconoscimento dell'imputato, dapprima attraverso una individuazione fotografica in questura e poi con una ricognizione di persona, da ritenersi entrambe attendibili e non scalfite dai dubbi sollevati dalla difesa.

La corte d'appello ha poi rilevato che il giudizio di verosimiglianza intrinseca della deposizione della donna e di attendibilità del riconoscimento non era messo in discussione dagli elementi evidenziati da tribunale, e ciò in particolare perchè:

1) contesto dei luoghi: non era inverosimile che l'imputato avesse aggredito la donna che frequentava l'estetista sotto casa sua e che abitava quasi dirimpetto alla casa della zia dove egli si recava ogni sera a dormire in due piccoli agglomerati di un piccolo paese. E ciò perchè era possibile

che si fosse trattato di in una aggressione determinata da un contingente ed incontrollato impulso sessuale.

Ovvero era anche possibile che si fosse trattato di un piano ideato da tempo sulla base della conoscenza degli spostamenti della donna, anche se in tal caso vi sarebbero stati effettivamente incongruenze ed illogicità della condotta specie in ordine alla valutazione del rischio. Anche in tale ipotesi, però, era possibile che l'imputato avesse ritenuto di poter agire impunemente fidando sul silenzio della vittima, così come era possibile che una "psiche orientata in senso criminale, presumibilmente sconvolta da turbe incontrollabili di perversione sessuale" non avesse agito razionalmente e non avesse vagliato i possibili rischi. La valutazione del tribunale sul contesto dei luoghi era quindi solo una delle possibili letture ma ve ne erano altre basate sulle particolari motivazioni ad agire di una "mente criminale, devastata da perversioni sessuali". 2) modalità di approccio: anche a questo proposito valeva la considerazione sul fatto che un violentatore non agisce razionalmente. Del resto le modalità di aggressione non apparivano irrazionali anche in relazione ai rischi ed era anche possibile che l'azione fosse stata preceduta da precedenti appostamenti e tentativi abortiti sul nascere. Quanto alle modalità con cui l'aggressore sarebbe salito sul sedile posteriore della 500, si trattava di una manovra disagiata, ma non impossibile materialmente, anche perchè l'uomo era robusto, avvezzo ai lavori manuali e determinato ad agire di fronte ad una donna colta di sorpresa.

3) luogo dello stupro: pur non trattandosi di una posizione ottimale per commettere uno stupro, tuttavia la scelta del luogo non era del tutto inverosimile. Anche se vi erano perplessità sulla ragionevolezza della scelta, il modo di ragionare di chi si accinge a uno stupro non può essere valutato con criteri normali. Varie allora potevano essere le ipotesi possibili della scelta apparentemente inopportuna: ad es. il bruto avrebbe potuto pensare di consumare un breve rapporto a poca distanza dal paese ma poi si sarebbe attardato visto che la strada non era frequentata.

4) durata della violenza: poteva ritenersi che la donna fosse rimasta in balia dello stupratore per circa 60-80 minuti, e cioè un tempo compatibile con l'impressione avuta dalla vittima e quindi nel suo racconto non vi erano tempi morti inspiegabili, anche perchè era possibile che la stessa avesse girovagato a vuoto in auto senza poi ricordarsene.

5) assenza di lesioni: si trattava di un dato neutro perchè la mancanza di riscontri ginecologici avrebbe potuto essere spiegata con il tempo trascorso, o con i vigorosi lavaggi nelle parti intime, o con l'assenza di resistenza. Non è poi significativa l'assenza di segni sul collo perchè la pressione con il coltello poteva essere stata appena accennata. E' vero che il racconto della donna era contraddittorio quando affermava che il coltello era stato posto sempre sul lato sinistro del collo e che l'uomo aveva tenuto il coltello sempre con la mano sinistra, mentre avrebbe dovuto ovviamente cambiare mano quando si era messo sopra di lei sul sedile anteriore. Tuttavia era possibile che, nello stato di annichilimento in cui si trovava, la donna non avesse fatto caso ad eventuali passaggi di mano del coltello e che l'uomo avesse impugnato il coltello anche con la destra benchè mancino.

6) indumenti della vittima: il lavaggio dei vestiti era stato indubbiamente una grave omissione della parte offesa per la salvaguardia delle prove, ma da ciò non poteva dedursi che si fosse trattato di una circostanza inventata o di una manipolazione dolosa.

Del resto era possibile che il lavaggio fosse stato causato da una reazione psicologica. Non dovevano poi sottovalutarsi le lacerazioni riscontrate sulla camicetta, compatibili con la violenza denunciata.

7) assenza di tracce sull'autovettura: si trattava di un esito "sconsolante per l'accusa", essendo certo che l'auto non era stata nel frattempo ripulita, ma era possibile che gli accertamenti fossero stati compiuti dalla polizia scientifica "con un'improvvisazione ed un'approssimazione sconcertanti". Era anche possibile che la parte offesa, anche se non se lo ricordava, si fosse ripulita con il primo indumento capitolato e che per fatalità non fosse scivolata sul sedile o per terra neppure una goccia di sperma. Si trattava quindi di un dato probatorio neutro.

8) racconto della violenza ai congiunti: non era vero che la P. si fosse tenuta inspiegabilmente nel vago nel raccontare il fatto al marito, alla sorella ed alla ginecologa. Del resto non poteva pensarsi che il racconto fosse stato frutto di una subdola simulazione per fini non spiegati.

9) stato di salute mentale della P. prima e dopo la violenza: la difesa aveva fatto intendere, sia pure non dicendolo esplicitamente, che la donna soffriva di disturbi mentali, ma non aveva chiesto l'espletamento di una perizia psichiatrica. In ogni modo, prima della violenza la donna aveva avuto i problemi normali della maggior parte delle persone, mentre vi erano stati radicali cambiamenti nella sua personalità e nella sua condotta di vita dopo l'ottobre 1998, il che costituiva un riscontro alla verosimiglianza delle sue accuse.

10) episodio del marzo 1999: gli accertamenti della polizia scientifica non portavano alla conclusione della inverosimiglianza della denuncia o della simulazione mentre il giudizio di inaffidabilità del racconto della donna fatto dalla amica C. era stato formulato istintivamente e probabilmente condizionato dalla sua conoscenza della P. come persona insicura e ansiosa.

11) alibi dell'imputato: non era convincente e non era stato in realtà confermato dalla deposizione delle due sorelle.

12) personalità dell'imputato: pur essendo un lavoratore modello con stili di vita apparentemente irreprensibili, era possibile che potesse "albergare l'istinto criminale negli ambiti più oscuri della sua psiche" anche perchè alcuni aspetti della sua personalità "fanno intuire l'esistenza di un mondo interiore alquanto tormentato ed oscuro".

Rilevò in conclusione la corte d'appello che tutte le suddette circostanze non erano in grado di inficiare la credibilità del racconto della parte offesa e che del resto nè la difesa nè il tribunale avevano fornito alcuna seria spiegazione sui motivi che potevano aver indotto la donna ad inventare un'accusa infamante nei confronti di uno sconosciuto.

L'imputato propone ricorso per cassazione deducendo:

1) erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p.. Osserva preliminarmente che le dichiarazioni della parte offesa, pur potendo costituire prova dei fatti, debbono esser vagliate in modo rigoroso, specie quando la difesa dell'imputato è di natura tale da non interloquire nel racconto. Nella specie l'imputato si era appunto sempre limitato a dire che non era stato lui a commettere il fatto e ad evidenziare le contraddittorietà del racconto. La corte d'appello ha ritenuto di aderire al racconto della parte offesa in base a ragionamenti assolutamente interni alla logica del racconto ed autoreferenti. La valutazione della corte d'appello in realtà ha omesso il raffronto con altri elementi probatori o anche soltanto con massime d'esperienza ed è viziata da discrezionalità pura, anche perchè ha omesso di valutare i non trascurabili dubbi sottolineati anche dal tribunale.

La corte in sostanza dice che lo stupro c'è stato perchè lo dice la P. senza verificare quegli aspetti di realtà evidenziati dal tribunale, e ciò anche quando il racconto collide con l'esperienza comune. In

realtà la valutazione della prova, invece che basarsi sull'id quod plerumque accidit, ossia sulle massime di esperienza, si fonda su mere congetture, non sottoposte a verifiche empiriche.

2) erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p. e mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla credibilità della persona offesa con riferimento ad una serie di profili, fra cui:

contesto dei luoghi. E' assurdo che l'imputato abbia aggredito la P. in un luogo abitualmente frequentato da entrambi. La corte d'appello conviene su questa assurdità e ritiene inverosimile la circostanza, ma poi da una serie di spiegazioni apparenti e perplesse che non trovano alcun riscontro nella realtà e si risolvono quindi in mere ipotesi, contraddittorie addirittura in se stesse e comunque inidonee a scalfire il dubbio. La prima ipotesi è quella del raptus improvviso, che non ha alcun riscontro nella realtà processuale e che non si attaglia sicuramente all'imputato e nemmeno al contesto dell'azione come narrato. La seconda ipotesi, che contraddice la prima, è quella del piano coltivato da tempo, ed è proprio l'ipotesi che suscita i dubbi che la corte vorrebbe cancellare. La stessa corte d'appello ammette che in questa ipotesi vi sono incongruenze ed illogicità, attesa la non valutazione del rischio, e quindi conferma le perplessità, ma poi ritiene di superarle con due argomentazioni: 1) che il bruto avrebbe fidato sulla forza intimidatrice del coltello; 2) che, essendo un criminale, non poteva pretendersi che avesse agito razionalmente. La corte ripropone quindi la stessa spiegazione del raptus. Sennonchè, se è vero che il violentatore è un criminale, non è vero che abbia i sensi obnubilati, anzi proprio per il carattere seriale dei suoi crimini è di solito astuto e guardingo. L'elemento dello stato dei luoghi è quindi valutato dalla sentenza impugnata in modo illogico, contraddittorio ed apodittico.

3) modalità di approccio. Lamenta che le spiegazioni ipotizzate dalla corte d'appello sono contrarie alle massime di comune esperienza, in base alle quali il violentatore cerca i luoghi di minore difesa. La corte si basa poi su fatti positivamente esclusi (non era una ora notturna, non vi era alcuna conoscenza delle abitudini della donna). Immotivatamente la corte dà per presunta la conoscenza della donna e poi da questa conoscenza fa derivare, sempre presuntivamente, la conoscenza del luogo scelto per l'agguato. E' un postulato pure la scarsezza di traffico, dato che proprio di fronte vi è una scuola serale per parrucchiere. Del tutto fantasiosa è l'ipotesi che l'azione sia stata preceduta da tentativi abortiti che è poi in contrasto con quanto la corte aveva affermato poco prima, e cioè che il violentatore non si muove secondo logiche e strategie normali. Tale ipotesi è poi in contrasto con quanto accertato dalla stessa corte, e cioè che l'imputato ogni sera a quell'ora si recava sistematicamente ad assistere la zia novantenne. E' poi assurdo ritenere che il violentatore si sia introdotto sul sedile posteriore della 500 dalla portiera di guida alzando il sedile su cui era seduta la donna. La corte interpreta malamente la testimonianza dell'ispettore M., che in realtà nel dibattimento di primo grado aveva detto che la manovra era estremamente improbabile. E' poi vero che il delinquente non deve tendere alla minima fatica, ma nella specie il violentatore ben avrebbe potuto accostarsi dal lato destro o minacciare dal finestrino o sedersi sul sedile del passeggero.

Osserva a questo punto il ricorrente che la corte d'appello più volte ricorre al rilievo che l'alternativa alla ricostruzione veritiera sarebbe quella di una bieca calunnia. Ricorda quindi che l'imputato si è sempre e solo difeso proclamando la sua estraneità ai fatti e contestando il riconoscimento, ma nulla può dire sulle ragioni del racconto della donna limitandosi solo ad interloquire sulla credibilità della narrazione.

4) luogo dello stupro. Osserva che la corte d'appello ammette che vi sia un dubbio sul fatto che la violenza si sia verificata in quel luogo ma lo supera con due argomentazioni entrambe manifestamente illogiche.

5) assenza di lesioni. Il tribunale aveva evidenziato la singolarità del fatto che fosse stata trovata alcuna traccia della violenza, nemmeno sul collo. La corte d'appello supera questa difficoltà con argomenti manifestamente illogici. Quanto al tempo trascorso, esso era di sole 24 ore assolutamente insufficiente a fare sparire ecchimosi, arrossamento ed altro. Quanto ai vigorosi lavaggi, che sarebbero stati effettuati addirittura con la candeggina, essi hanno anche un effetto irritante. E' poi assurdo che il coltello che sarebbe stato costantemente puntato alla gola, anche durante i congiungimenti, non abbia lasciato alcun segno. Allo stesso modo la corte, in modo manifestamente illogico, sminuisce la circostanza che il coltello era sicuramente passato di mano e poi travisa anche la deposizione della donna, la quale aveva effettivamente dichiarato di aver solo sentito e non visto il coltello.

6) indumenti della vittima. Osserva che sul punto non si può parlare di omissione o disinteresse, perchè la P. ha volutamente, ossia consapevolmente, disposto il lavaggio dei suoi vestiti, sicchè è apodittica la conclusione della corte di essersi trattato o di atto non voluto o di repulsione. Le ragioni di questo comportamento non interessano l'imputato, ma resta il fatto storico che non vi sono tracce sugli abiti perchè la donna li ha lavati. Quanto alla lacerazione della camicetta il tribunale ne aveva tenuto conto, così come aveva tenuto conto del fatto che i bottoni non erano stati rinvenuti e del fatto che l'ispettore aveva dichiarato che la camicetta poteva essere stata strappata in quel modo solo con due mani e da un aggressore posto di fronte o da chi la indossava.

7) mancato rilievo delle tracce sull'autovettura. Osserva che, secondo il racconto, la violenza fu compiuta sul sedile anteriore destro che era di tela, che la P. subì la violenza nuda, che poi passò sul sedile di guida senza rivestirsi, che era alla fine del periodo mestruale. Ciò nonostante la polizia scientifica non rinvenne nessuna traccia collegabile con la violenza. Il fatto oggettivo è quindi che non sono state trovate tracce il che conferma le perplessità. La corte d'appello supera l'evidenza con il ritenere, in modo manifestamente illogico, che ciò derivava dal fatto che gli accertamenti della polizia erano probabilmente stati compiuti con una improvvisazione ed una approssimazione sconcertanti.

Senonchè il teste M., che si è qualificato esperto di quel tipo di indagini, aveva anche spiegato il suo metodo operativo ed aveva confermato di non aver trovato nulla. L'affermazione della corte è quindi meramente apodittica, anche perchè si trattava di accertare solo se vi fossero delle macchie, certamente macroscopiche, sui due sedili di tela. Tanto che il teste, alle domande del presidente del tribunale, rispose di avere dei dubbi che effettivamente si fosse verificata una violenza.

E' poi apodittica anche l'ipotesi che la P. si fosse ripulita, anche perchè la stessa non ha mai dichiarato di averlo fatto, mentre ha dichiarato di essersi trovata per oltre due ore nuda su entrambi i sedili di tela durante il ciclo mestruale e dopo che il violentatore le aveva eiaculato addosso. Questa risultanza processuale viene superata dalla corte con motivazione assolutamente illogica e contraddittoria ed estranea alle regole di comune esperienza.

8) mancata assunzione della perizia psichiatrica. Osserva che è vero che la difesa non ha mai chiesto perizia psichiatrica, ma che questa fu richiesta dal Procuratore generale in appello e sul punto la corte non ha assolutamente motivato.

9) stato di salute mentale della parte lesa. Osserva che la definizione della corte d'appello, che ha definito la P. come una donna tutto sommato normale, si fonda su una interpretazione sintetica e riduttiva dei fatti processuali, che se interpretati in modo complessivo e coerente danno invece un quadro ben diverso.

10) episodio del marzo 1999. Osserva che in realtà, come ritenuto dal tribunale, il fatto così come narrato era idoneo a suscitare diverse perplessità in ordine alla credibilità della P..

11) prova del riconoscimento. Lamenta che la corte d'appello non ha valutato con la dovuta attenzione il risultato della individuazione fotografica e del riconoscimento, non ha tenuto presente che normalmente l'individuazione indebolisce l'attendibilità di una successiva ricognizione, e non ha valutato la modalità con le quali si è svolta la individuazione fotografica.

12) prova d'alibi. Osserva che il fatto che durante l'esperimento giudiziale la sorella dell'imputato riuscì solo a scorgere che una macchina si era fermata davanti alla casa della zia e che una persona era entrata dentro ma non aveva potuto individuare nè l'auto nè la persona, non inficia la prova sull'alibi dell'imputato. Ed infatti, essendo stato provato che all'ora in cui sarebbe stato commesso lo stupro la teste aveva visto un'auto fermarsi ed una persona entrare in casa della zia, era evidente che questa persona altri non poteva essere che il V.I..

13) valutazione della personalità di V.I.D.. La corte d'appello ha rilevato che pur essendo provato che l'imputato era un lavoratore modello e che svolgeva una vita irreprensibile, ha poi detto che la sua personalità non era incompatibile con l'accusa.

Senonchè l'accusa, più che essere compatibile, deve essere fornita di prove.

In data 5 aprile 2006 il difensore ha depositato motivi nuovi con i quali deduce: 1) nuova normativa di cui alla L. 20 febbraio 2006, n. 46, nel frattempo entrata in vigore, che prevede la inappellabilità delle sentenze di proscioglimento. L'art. 10 della legge dispone che la stessa si applica ai processi in corso alla data della sua entrata in vigore, con ciò espressamente derogando al principio del *tempus regit actus*. Ne consegue che la legge si applica anche nel presente caso e quindi vanifica l'appello proposto dal pubblico ministero di Verbania avverso la sentenza di assoluzione di primo grado. La legge consente infatti una esclusione solo per i casi in cui si sia formato il giudicato e il processo non sia più "in corso". Deve quindi applicarsi l'art. 10, n. 2, secondo cui l'appello proposto dal pubblico ministero prima dell'entrata in vigore della legge è dichiarato inammissibile, e che il pubblico ministero avrà poi i termini per proporre "ricorso per cassazione contro le sentenze di primo grado". Conforta in questo senso l'art. 10, n. 4, che disciplina una fase processuale addirittura successiva alla presente, ossia quella del giudizio di rinvio a seguito di una sentenza di condanna di una corte d'appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione, specificando che l'appello del pubblico ministero va dichiarato inammissibile anche in questa fase. A maggior ragione, quindi, deve essere dichiarato inammissibile nell'attuale fase processuale.

2) profili di incostituzionalità. Osserva che non sussiste alcuno dei profili di incostituzionalità della nuova normativa che da alcune parti sono stati prospettati.

3) osserva che è comunque applicabile nella specie la nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), e quindi ripropone i motivi già esposti nel ricorso rivisitati secondo la speciale lettura consentita dalla norma novellata.

4) mancata assunzione di una prova decisiva ai sensi del nuovo testo dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), costituita dalla richiesta di una perizia psichiatrica sulla parte offesa avanzata dal Procuratore generale in appello.

5) osserva che deve applicarsi al presente processo il nuovo testo dell'art. 533 c.p.p. secondo cui la condanna può essere pronunciata solo se l'imputato risulta colpevole oltre ogni ragionevole dubbio.



Nella specie questa condizione non si verifica perchè la colpevolezza non è compatibile con una serie di elementi, quali la personalità dell'imputato, l'alibi, le modalità della violenza come narrate dalla parte offesa, le modalità del racconto della parte offesa, i riscontri della polizia, la personalità della parte offesa, la vita posteriore della parte offesa.

Motivi della decisione

Il primo motivo della memoria del 5 aprile 2006 resta assorbito dalle considerazioni che seguono e dall'esito del presente giudizio.

Nel merito il ricorso è fondato in quanto effettivamente la sentenza impugnata è viziata, oltre che da errori di diritto, da una motivazione palesemente apodittica e meramente apparente nonchè manifestamente illogica.

E' giurisprudenza costante che il racconto della parte offesa può da solo costituire prova sufficiente ai fini di una pronuncia di responsabilità penale, senza necessità di riscontri esterni. Ma è giurisprudenza altrettanto costante che, in tema di valutazione della prova, qualora si tratti della testimonianza della persona offesa dal reato, è necessario vagliare le sue dichiarazioni con ogni opportuna cautela, cioè compiere un esame particolarmente penetrante e rigoroso, talchè tale testimonianza può essere assunta da sola come fonte di prova unicamente se venga sottoposta a detto riscontro di credibilità oggettiva e soggettiva.

Ora, il tribunale - tenendo doverosamente ed accuratamente conto di tutti gli elementi emersi nel corso del processo - ha puntualmente effettuato il dovuto riscontro di credibilità oggettiva e soggettiva, ed ha individuato ben otto punti critici di credibilità oggettiva della persona offesa nonchè ulteriori punti critici in ordine alla credibilità soggettiva, e conseguentemente ha ritenuto il racconto della donna insufficiente per poter fondare una affermazione di responsabilità penale.

La corte d'appello è invece giunta ad una pronuncia di condanna con una motivazione ed un ragionamento che però derivano sostanzialmente da due errori fondamentali. In primo luogo, la corte d'appello - seguendo la stessa erronea impostazione del pubblico ministero appellante - ha confuso tra il necessario giudizio di credibilità, oggettiva e soggettiva, della testimonianza della persona offesa e la presenza (non necessaria) di riscontri esterni. Così ha erroneamente ritenuto che gli elementi e le circostanze di fatto sui quali si era ampiamente soffermato il tribunale fossero soltanto dei riscontri esterni la cui presenza non era necessaria per assumere la testimonianza della donna come unica valida fonte di prova, mentre in realtà si trattava di elementi e circostanze tutti palesemente rilevanti, ed anzi decisivi, proprio ai fini di un corretto ed esaustivo giudizio sulla attendibilità e credibilità, oggettiva e soggettiva, del racconto della donna, e che quindi dovevano essere necessariamente tenuti presenti proprio nel compiere tale giudizio.

In secondo luogo, come già evidenziato, la corte d'appello ha apoditticamente ed illogicamente capovolto, in un certo senso, il filo del ragionamento correttamente seguito dal tribunale affermando innanzitutto che la prova del reato ben poteva basarsi sul solo racconto della parte offesa e che questo doveva ritenersi di per sè credibile, e quindi, assunta come dato aprioristico questa credibilità, ha ritenuto che essa non fosse scalfita da tutta quella serie di elementi critici messi in evidenza dal tribunale, dal momento che per ciascuno di essi - per di più singolarmente considerati - si sarebbe potuta trovare una astratta ed ipotetica spiegazione.

In particolare, la corte d'appello ha ritenuto che il racconto della P. - da essa conosciuto solo attraverso le carte processuali e non direttamente - fosse credibile perchè presentava "una ragionevole struttura logica nel senso che consente una lettura piana del succedersi e concatenarsi degli eventi, senza passaggi bruschi, incoerenti o immotivati rispetto alle premesse del contesto

spazio-temporale di riferimento". Come si vede si tratta di una affermazione puramente apodittica, fondata su semplici espressioni di stile, adattabili a qualsiasi ipotesi, e che si risolvono quindi in una motivazione meramente apparente. Non viene, infatti, spiegato perchè il racconto non conterrebbe passaggi bruschi, o illogici, o immotivati, nè quali sarebbero le premesse del contesto spazio-temporale di riferimento, nè quali le relazioni tra tali premesse ed il successivo succedersi e concatenarsi degli eventi. Ma soprattutto non viene in alcun modo spiegato come sia possibile ritenere che il racconto avrebbe una struttura logica ragionevole e non sarebbe incoerente o immotivato rispetto alle premesse del contesto spazio-temporale, senza prendere in alcun modo in considerazione - proprio al fine di compiere questo giudizio di ragionevolezza, coerenza e motivazione del racconto - nessuno di tutta quella serie di punti critici che il tribunale aveva evidenziato ed aveva motivatamente ritenuto del tutto incompatibili con un giudizio di credibilità della testimonianza.

La corte d'appello poi aggiunge - ma sempre omettendo di considerare i detti punti critici - che la "produzione narrativa non appare rigidamente costruita intorno ad un nucleo fisso ossessivamente ribadito ... ma si articola in modo progressivo, elastico e flessibile seguendo con pertinenza il filo logico delle domande ... rilevando così aderenza al contesto dell'interrogatorio, consapevolezza della delicatezza del momento giudiziario, capacità rievocativa ed espositiva". Si tratta però anche qui di affermazioni generiche, meramente di stile ed apodittiche, che sono del tutto sganciate dai concreti contenuti del racconto della donna, senza che sia spiegato perchè la consapevolezza della delicatezza del momento giudiziario, o la capacità espositiva, o la aderenza delle risposte alle domande siano di per sè sole elementi sufficienti a far ritenere credibile la deposizione ed a far superare le perplessità che il tribunale aveva motivatamente avuto sul contenuto concreto delle risposte date e della storia raccontata. La corte d'appello parla anche di dettagli numerosi e significativi, di peculiarità di certi particolari, di riferimenti al proprio stato d'animo, di ammissioni di mancanza di memoria su certi particolari della vicenda, ma anche qui si tratta di affermazioni del tutto generiche ed apodittiche, essendo evidente che non si poteva valutare la significatività dei dettagli, la peculiarità dei particolari, la genuinità del racconto, le ammissioni di dimenticanze, senza valutare anche, singolarmente e nella loro globalità, la più volte ricordata serie di punti critici evidenziata dal tribunale.

Il riconoscimento dell'imputato effettuato dalla parte offesa è poi di per sè irrilevante perchè non può certamente costituire di per sè riscontro alla veridicità del racconto della P., mentre, per converso, è proprio la sua genuinità ad essere decisamente compromessa nella ipotesi in cui debba ritenersi non attendibile il racconto della vicenda da parte della donna.

La corte d'appello, infine, rileva che il racconto della donna dovrebbe ritenersi credibile anche per il motivo che la difesa non ha fornito alcuna seria spiegazione sui motivi che potevano aver indotto la donna ad inventare un'accusa infamante nei confronti di uno sconosciuto. Si tratta, però, con tutta evidenza, di un argomento tanto fallace quanto inconferente perchè non spetta alla difesa dare spiegazioni sul comportamento della denunziante ma spetta all'accusa fornire la prova della colpevolezza dell'imputato.

Già gli esposti rilievi sulla motivazione con la quale è stata ritenuta credibile la versione della parte offesa - fondata su considerazioni ed affermazioni apodittiche, aprioristiche, apparenti e generiche e soprattutto illogicamente ed erroneamente svolte senza tenere nel benchè minimo conto tutta quella serie di concreti, puntuali e decisivi punti critici relativi al merito della storia raccontata, che avevano motivatamente portato il tribunale ad una conclusione opposta - rendono evidente come la motivazione della sentenza impugnata sia del tutto carente ed insufficiente per una affermazione di responsabilità in ordine ai reati contestati.

Ma l'apoditticità, la mera apparenza e la manifesta illogicità della motivazione emergono in modo ancor più grave nella parte in cui la sentenza impugnata analizza singolarmente i punti critici evidenziati dal tribunale e li ritiene inidonei a costituire elementi che possano porre in dubbio la veridicità del racconto della parte offesa, veridicità, come si è visto, inesattamente ed illogicamente già accertata di per sè, in modo aprioristico e senza considerare i concreti passaggi della storia raccontata.

Orbene, per quanto riguarda il contesto dei luoghi, il tribunale aveva messo in evidenza che sia l'imputato sia la P. avevano entrambi dichiarato di non conoscersi pur abitando in una piccola frazione di un piccolo comune a non più di 100 metri di distanza, pur percorrendo da mesi due volte a settimana la stessa strada per recarsi dallo stesso punto di partenza più o meno nello stesso luogo e pur essendo l'auto della donna una 500 di colore vistoso e particolare (giallo) probabilmente unica della zona.

Aveva poi osservato il tribunale che la spiegazione del pubblico ministero - ossia che la donna non conosceva l'uomo ma che quest'ultimo la aveva adocchiata da tempo e quella sera si era appostato per aggredirla - doveva ritenersi non attendibile perchè non poteva pensarsi che una persona, specialmente dell'età e della personalità dell'imputato, compisse un simile reato aggredendo una donna che, secondo l'ipotesi accusatoria, ben sapeva frequentare l'estetista sotto casa sua in un piccolo agglomerato di un piccolo paese e che abitava quasi dirimpetto alla casa dove ogni sera egli si recava a dormire in un agglomerato altrettanto piccolo, con la conseguenza evidente che vi sarebbe stata una rilevante probabilità di essere in seguito riconosciuto.

La corte d'appello ha invece ritenuto che questa ipotesi non fosse del tutto inverosimile, e ciò per il motivo che era astrattamente possibile che si fosse trattato di una aggressione determinata da un contingente ed incontrollabile impulso sessuale, essendosi l'imputato eccitato per il solo fatto di avere notato la presenza di una donna sola al volante di un'auto ferma allo stop, in una situazione favorevole alla attuazione immediata di "un piano delittuoso delineatosi subitaneamente nella mente perversa dell'uomo".

La corte d'appello ha però subito dopo anche osservato che era tuttavia maggiormente verosimile che si fosse trattato, al contrario, di un piano ideato da tempo sulla base della conoscenza degli spostamenti della donna, anche se effettivamente in questo caso il racconto sarebbe stato incongruente ed illogico perchè la condotta dell'uomo sarebbe stata incoerente ed irrazionale specie in ordine alla valutazione del rischio. Ma, sempre secondo la corte d'appello, anche questa ipotesi non poteva in via astratta essere scartata, perchè era anche possibile che l'imputato avesse ritenuto di poter agire impunemente fidando sul silenzio della vittima, così come era anche possibile che una "psiche orientata in senso criminale, presumibilmente sconvolta da turbe incontrollabili di perversione sessuale" non avesse agito razionalmente e non avesse vagliato i possibili rischi. Secondo la corte d'appello, quindi, il contesto dei luoghi scelto dall'imputato per effettuare l'aggressione avrebbe potuto anche trovare spiegazione nelle particolari motivazioni ad agire di una "mente criminale, devastata da perversioni sessuali".

E' palese come questa motivazione sia esclusivamente ipotetica, tautologica, sganciata da qualsiasi concreto riferimento agli elementi probatori acquisiti al processo e sicuramente manifestamente illogica. Innanzitutto, entrambe le ipotesi e sub-ipotesi astrattamente formulate dalla corte d'appello si fondano su presupposti di fatto che semmai era compito del giudice del merito accertare con adeguata indagine ed adeguata motivazione, mentre vengono apoditticamente dati per scontati. La corte d'appello, infatti, non dice in alcun modo in base a quali elementi e per quali ragioni ha ritenuto accertato che il V.I. fosse un soggetto dalla "mente perversa", o avesse una "mente criminale, devastata da perversioni sessuali", o avesse una "psiche orientata in senso criminale,

presumibilmente sconvolta da turbe incontrollabili di perversione sessuale". Si limita invece a fare queste perentorie affermazioni del tutto apoditticamente. O meglio, lascia capire che ritiene accertato che il V.I. avesse una mente perversa, criminale, devastata e sconvolta da incontrollabili perversioni sessuali, perchè egli era il soggetto che aveva commesso una aggressione sessuale in danno della P.. Ossia, come più volte accade nella motivazione della sentenza impugnata, con una inammissibile inversione logica - chiaramente derivata dall'errore fondamentale dianzi ricordato, ossia dall'aver prima apoditticamente ritenuto accertata la veridicità in sè del racconto della donna e quindi la colpevolezza dell'imputato e solo successivamente esaminato i punti critici evidenziati dal tribunale - per giustificare a posteriori il giudizio di colpevolezza compiuto aprioristicamente, si danno apoditticamente per accertati fatti, ipotesi e circostanze che costituivano invece proprio l'oggetto dello accertamento che il giudice del merito avrebbe dovuto compiere. In ogni modo, la corte d'appello conviene in sostanza con il tribunale sull'assurdità della ipotesi che l'imputato possa avere aggredito la P. in un luogo abitualmente frequentato da entrambi e la ritiene inverosimile.

Senonchè subito dopo ritiene che l'ipotesi stessa non possa essere del tutto esclusa, e da a questo proposito una serie di spiegazioni apparenti e perplesse che non trovano alcun riscontro nella realtà e si risolvono quindi in mere ipotesi, contraddittorie addirittura in se stesse e comunque inidonee a scalfire il dubbio dell'essersi il bruto praticamente attivato sotto casa. La prima ipotesi è quella del raptus improvviso, che però non ha alcun riscontro nella realtà processuale e che nemmeno si attaglia al contesto dell'azione così come narrata. La seconda ipotesi, che contraddice la prima escludendola, è quella del piano coltivato da tempo, ed è proprio l'ipotesi che ha suscitato nel tribunale i dubbi che la corte avrebbe voluto cancellare. La stessa corte d'appello, del resto, ammette - conformemente al tribunale - che questa ipotesi presenta incongruenze ed illogicità nella condotta dell'imputato, attesa la non adeguata valutazione del rischio di poter essere in seguito riconosciuto anche casualmente dalla vittima a causa della frequentazione degli stessi luoghi. La corte d'appello, quindi, conferma in sostanza le perplessità del tribunale, ma poi ritiene di superarle con due argomentazioni: la prima, che il bruto avrebbe fidato sulla forza intimidatrice del coltello, e la seconda, che, trattandosi di un criminale, non poteva pretendersi da questi "l'accorto razionale vaglio preventivo di tutti i rischi dell'azione delittuosa deliberata". La corte d'appello, quindi, sia pure sotto il profilo di una spiegazione criminologica, ripropone in realtà la stessa spiegazione del raptus. Senonchè non spiega non solo - come già rilevato - perchè ha ritenuto accertato che l'imputato avesse una mente malata, perversa, e devastata da perversioni sessuali, ma nemmeno perchè avesse una mente obnubilata, essendo al contrario logico ipotizzare che un bruto, che abbia da tempo premeditato e preparato una aggressione praticamente sotto casa, in un luogo da lui ben conosciuto, e nei confronti di una vittima altrettanto conosciuta, abbia anche valutato e previsto con cura tutti i possibili rischi (e sicuramente quelli più evidenti, come quello in questione) dell'azione da tempo pianificata.

Per quanto concerne le modalità di approccio, il tribunale aveva ricordato che l'ispettore M. aveva evidenziato e documentato con le foto la grande difficoltà dell'operazione che, secondo il racconto della donna, l'aggressore avrebbe compiuto, ossia aprire lo sportello dal lato del guidatore e salire da qui sul sedile posteriore della 500 ribaltando il sedile anteriore mentre sullo stesso era seduta la P., che pesava oltre 80 chili.

L'operazione descritta, quindi, era sicuramente assai disagiata ed inficiava la credibilità del racconto. La corte d'appello ha invece rilevato che anche a questo proposito valeva la considerazione che un violentatore si muove ed agisce secondo logiche e strategie che esulano dalla normale razionalità e prudenza e che comunque l'azione e le modalità di aggressione non potevano ritenersi del tutto irrazionali, tenuto conto dell'ora notturna, della necessità di arrestarsi allo stop, della scarsità di traffico all'incrocio, della possibilità di desistere immediatamente, ed anche perchè poteva pure ipotizzarsi che l'azione fosse stata preceduta da appostamenti e tentativi abortiti

sul nascere. La corte d'appello ha anche ritenuto che le modalità con le quali l'aggressore sarebbe salito sul sedile posteriore della 500, descrivevano una manovra disagiata, ma materialmente non impossibile, anche perchè l'uomo era robusto, avvezzo ai lavori manuali e determinato ad agire di fronte ad una donna colta di sorpresa, perchè il violentatore poteva cercare non la comodità ma la rapidità e di evitare che la donna compisse movimenti non desiderati, perchè i sedili della 500 sono ribaltabili in avanti dalla base, e perchè se la donna avesse inventato una storia immaginaria avrebbe evitato di inserire questo particolare.

Anche queste spiegazioni, però, sono apodittiche, manifestamente illogiche e contrarie alle massime di comune esperienza. Non viene innanzitutto spiegato perchè un violentatore, solo perchè è un criminale, dovrebbe necessariamente anche agire in modo irrazionale ed imprudente, mentre, appunto secondo le massime di comune esperienza, i violentatori in genere cercano i luoghi di minorata difesa e le strade buie e solitarie. Non è quindi data alcuna spiegazione sui motivi per i quali, invece, nel caso di specie l'aggressore avrebbe agito in una zona centrale, illuminata, a pochi metri da una scuola serale funzionante e quindi con ingressi ed uscite di allieve. La corte d'appello, poi, si basa su fatti non corrispondenti a quanto emerge dalla sentenza di primo grado (non era una ora notturna) o comunque non provati (presuppone apoditticamente che l'imputato avesse una previa conoscenza della donna). In altre parole, la Corte d'appello da senza alcuna motivazione per presunta la conoscenza della donna e poi da questa conoscenza fa derivare, sempre apoditticamente e presuntivamente, la conoscenza del luogo scelto per l'agguato. Altrettanto immotivata ed apodittica è l'affermazione che nel luogo vi fosse scarsità di traffico, mentre del tutto fantasiosa e priva di ogni aggancio con la realtà processuale è l'ipotesi che l'azione sia stata preceduta da appostamenti e tentativi abortiti sul nascere per l'insorgenza di pericoli o di ostacoli, ipotesi che del resto è in stridente contraddizione con quanto la corte aveva affermato poco prima, e cioè che il violentatore si muove secondo logiche e strategie che esulano necessariamente dai criteri di normale razionalità e prudenza, mentre ora la corte d'appello afferma che il violentatore è soggetto che svolge un piano di agguato logico, sorretto da un fine, disposto alla rinuncia in vista di un futuro e migliore vantaggio. L'ipotesi in questione, poi, sembra porsi in contraddizione con una circostanza pacificamente accertata ed ammessa dalla stessa corte d'appello, e cioè che l'imputato ogni sera a quell'ora si recava sistematicamente ad assistere la zia novantenne, circostanza questa che non sembra molto compatibile con l'effettuazione di una serie di appostamenti e tentativi. Appare poi incoerente e carente anche la motivazione con la quale la corte d'appello esclude ogni perplessità sulle modalità con le quali l'imputato sarebbe salito sul sedile posteriore della 500 alzando di peso il sedile anteriore con la donna seduta. A parte ogni considerazione sulla deposizione e la valutazione sul punto dell'ispettore M., che la corte d'appello ha immotivatamente interpretato in senso contrario a quello ritenuto dal tribunale, può osservarsi che se è vero che il delinquente non deve applicare principi ergonomici o tendere alla minima fatica, è anche vero che non è stato in alcun modo spiegato razionalmente perchè il violentatore non abbia accostato la vettura a destra o non abbia minacciato dal finestrino o non si sia seduto sul sedile del passeggero. E' infine tautologico, inconferente ed illogico l'argomento - utilizzato più volte dalla sentenza impugnata - secondo cui se la donna avesse voluto raccontare una storia immaginaria, avrebbe evitato di inserirvi particolari che avrebbero potuto apparire inverosimili. Ciò che interessa infatti, è che i particolari del racconto della parte offesa siano tali, singolarmente e nel loro complesso, da rendere attendibile ovvero inattendibile il racconto stesso, ed è questo il giudizio che la corte d'appello avrebbe dovuto compiere, mentre non rilevano le ragioni per le quali la parte offesa abbia eventualmente potuto raccontare una storia non veritiera.

Quanto al luogo dello stupro, il tribunale aveva osservato che era inverosimile che l'uomo avesse fatto fermare l'auto dove la strada si allarga, ma dove poteva essere illuminato da qualsiasi auto che fosse scesa per la strada, quando proprio dalla medesima curva parte una stradina non asfaltata che avrebbe garantito maggior isolamento.

Aveva poi aggiunto che non era condivisibile l'ipotesi del pubblico ministero secondo cui l'imputato non si sarebbe addentrato nella stradina per timore di incontrare Coppiette appartate, perchè lo stupro che l'imputato avrebbe avuto intenzione di compiere sarebbe stato tutt'altro che rapido, con elevata possibilità quindi di essere illuminato dai fari rimanendo sulla strada, e perchè in genere sono le Coppiette ad avere paura degli stupratori e non viceversa. La corte d'appello ha convenuto con il tribunale sul fatto che non si trattava di una posizione ottimale per commettere uno stupro, stante la possibilità per la vittima di richiamare l'attenzione di chi fosse passato per la strada. Ha però ritenuto che la scelta del luogo non fosse del tutto inverosimile, in considerazione dell'ora notturna, del fatto che anche la piazzola poteva costituire un luogo abbastanza appartato, del fatto che se l'auto fosse stata parcheggiata sulla stradina avrebbe potuto costituire un ingombro per l'eventuale passaggio di altri automezzi, col rischio di impedimento per la fuga o comunque di dover interrompere lo stupro. La corte d'appello ha peraltro ammesso che restavano comunque delle perplessità sulla ragionevolezza della scelta, ma le ha superate col solito argomento che il modo di ragionare di uno stupratore non può essere valutato con criteri normali e che erano comunque formulabili varie altre ipotesi, come l'idea del bruto di dare sfogo alla propria libidine consumando un breve rapporto vicino al centro abitato, senza abusare eccessivamente della donna e senza soverchi rischi di essere scoperto, e di essersi poi attardato più a lungo vedendo che la strada non era trafficata.

Si tratta anche qui di una motivazione apodittica e manifestamente illogica. Le due argomentazioni con le quali la corte d'appello ritiene non insormontabili le perplessità ed i dubbi sul fatto che la violenza si fosse veramente verificata in quel luogo sono entrambe manifestamente illogiche. La prima è che da quel posto la fuga sarebbe stata più agevole. Ma l'argomento presuppone: a) che il violentatore avesse deciso la fuga in macchina; b) che desse per scontato che la donna ancorchè turbata per la violenza avrebbe condotto la vettura in fuga; c) che in alternativa egli avrebbe guidato un'auto su cui sedeva per la prima volta. Tutte circostanze queste meramente ipotetiche e prive di qualsiasi riscontro nello stesso racconto quale emerge dalle sentenze di merito. E' invece evidente che, secondo il racconto, il violentatore era comparso a piedi ed era scomparso a piedi, sicchè non si vede in base a quale elemento possa ipotizzarsi che egli sarebbe stato fin dall'inizio interessato ad una fuga in auto, tanto più che pacificamente il luogo di sosta era vicinissimo a quello in cui l'aggressore era entrato nell'auto. Inoltre, le conseguenze di una violenza carnale non erano sicuramente prevedibili al momento in cui sarebbe stata fatta fermare l'auto e quindi non poteva ritenersi certo che la donna sarebbe stata in condizioni di guidare. La seconda argomentazione è quella solita utilizzata dalla corte d'appello per risolvere ogni aporia di una motivazione aprioristicamente accusatoria, e cioè che il violentatore non può essere giudicato con i criteri valevoli per una persona normale, ed in ordine ad essa valgono le considerazioni dianzi esposte. E' poi manifestamente illogica l'ipotesi che l'imputato non si fosse addentrato nella stradina laterale per il timore di essere scoperto da eventuali auto di Coppiette che si fossero eventualmente addentrate anch'esse nella stradina, essendo evidente, da un lato, che la possibilità che un'auto passasse per la strada era infinitamente maggiore di quella che un'auto di Coppiette si addentrasse nella stradina e, da un altro lato, che se un'auto si fosse addentrata nella stradina sarebbe dovuta passare accanto alla piazzola dove il presunto violentatore aveva fatto fermare l'auto della donna e quindi l'avrebbe sicuramente vista (con possibilità per la donna di richiamare l'attenzione), sicchè l'espedito non sarebbe servito nemmeno allo scopo ipotizzato dalla corte d'appello.

Quanto alle modalità dello stupro, il tribunale ha messo in evidenza che, secondo il suo racconto, la donna sarebbe rimasta per lungo tempo nuda sdraiata sul sedile anteriore destro, che gli atti sessuali erano stati reiterati, che l'uomo le avrebbe strusciato il pene addosso e le avrebbe sparso lo sperma su tutto il corpo, che lo sperma sarebbe venuto fuori anche dalla vagina, che la donna era mestruata (come accertato anche dalla visita ginecologica), che anche dopo essersi allontanata dal luogo aveva

continuato a guidare nuda seduta sul sedile sinistro fin dopo avere abbandonato l'uomo. Ha quindi osservato il tribunale che, nonostante tutto ciò, e sebbene fosse stato accertato con sicurezza che l'auto non era stata lavata, il giorno dopo la polizia scientifica non era riuscita a trovare all'interno dell'auto nessuna traccia, nè di peli, nè di sperma, nè di sangue e che tale circostanza era assolutamente ed oggettivamente incompatibile con il racconto della persona offesa e ne poneva gravemente e decisamente in dubbio la credibilità. Ha rilevato anche il tribunale che sarebbe stato inconferente e manifestamente illogico ipotizzare, peraltro senza alcun riscontro, che la polizia scientifica avesse lavorato male perchè in tal modo si giustificherebbe qualsiasi rilievo tecnico che dia esito negativo.

La corte d'appello ha dovuto ammettere che l'assenza di qualsiasi traccia nell'auto costituiva un esito "sconsolante per l'accusa", essendo certo che l'auto non era stata nel frattempo ripulita. Ha ritenuto però che anche questo evidente ed oggettivo motivo di inattendibilità del racconto della parte offesa potesse essere superato perchè era anche possibile ipotizzare che gli accertamenti fossero stati compiuti dalla polizia scientifica "con un'improvvisazione ed un'approssimazione sconcertanti". Inoltre, secondo la corte d'appello, era altresì possibile ipotizzare che la parte offesa, anche se non se lo ricordava ed aveva dichiarato il contrario, si fosse ripulita con il primo indumento capitato e che per fatalità non fosse scivolata sul sedile o per terra neppure una goccia di sperma o di sangue e neppure un pelo. La mancanza di qualsiasi traccia sull'auto, quindi, secondo la corte d'appello, costituiva un dato probatorio neutro.

Si tratta di una motivazione incomprensibile più che apparente e manifestamente illogica. Innanzitutto, come esattamente e logicamente rilevato dal tribunale, non è lecito ipotizzare che la polizia scientifica avesse lavorato male, perchè in tal modo si troverebbe una facile (ed apodittica) giustificazione per qualsiasi rilievo tecnico che desse esito negativo per le aspettative dell'accusa. In secondo luogo, l'ipotesi che la polizia scientifica avesse lavorato "con un'improvvisazione ed un'approssimazione sconcertanti", è del tutto apodittica, in quanto non viene indicato un benchè minimo elemento che possa far ritenere plausibile l'ipotesi stessa, mentre, al contrario, il teste ispettore M. si era qualificato come soggetto esperto in quel tipo di indagini, aveva spiegato il suo metodo operativo ed aveva confermato di non aver trovato nulla (rispondendo al presidente che proprio per questo motivo aveva seri dubbi che effettivamente si fosse verificata una violenza). La motivazione è quindi anche meramente apparente. In terzo luogo, è manifestamente illogico oltre che del tutto immotivato, ritenere che la polizia scientifica si sarebbe comportata con una approssimazione sconcertante in uno degli accertamenti tutto sommato più semplici, mentre si sarebbe comportata scrupolosamente e sarebbe degna di fede per tutti gli altri accertamenti compiuti (come quello relativo al bottone strappato ed alla possibilità per l'uomo di entrare sul sedile posteriore dalla portiera sinistra). In quarto luogo, per quanto sconcertanti, approssimativi ed improvvisati potessero, in ipotesi astratta, essere stati gli accertamenti della polizia scientifica, appare del tutto illogico e contrario ai dati di comune esperienza che nell'auto non sia stato trovato nè un pelo, nè una traccia di liquido, o di sperma o di sangue, mentre, se fosse veritiero il racconto della donna, i peli e le tracce di liquido avrebbero dovuto essere presenti nell'auto in quantità notevole (e, quindi, rilevabili anche con un accertamento sommario e superficiale), dal momento che la violenza sarebbe stata compiuta sul sedile destro mentre la donna era nuda, che la donna passò poi sul sedile sinistro e guidò fino alla fine sempre rimanendo nuda, che gli atti sessuali erano stati reiterati, che il liquido seminale era uscito dalla vagina ed era stato sparso per tutto il corpo della donna, che la donna era mestrata, che i sedili dell'auto erano di tela. E' infine apodittica, manifestamente illogica ed inconferente anche l'ipotesi che la P. si fosse ripulita, sia perchè la donna non ha mai dichiarato di averlo fatto, mentre ha dichiarato di essersi trovata per oltre due ore nuda su entrambi i sedili di tela durante il ciclo mestruale e dopo che il violentatore le aveva eiaculato addosso, sia comunque perchè, anche qualora la donna si fosse inconsapevolmente ripulita con un qualche indumento, ciò non avrebbe certamente potuto eliminare dai sedili di tela tutte le

tracce di sperma che sarebbe stato sparso per tutto il corpo e sarebbe fuoriuscito dalla vagina, nè le tracce di sangue (dato che la donna era mestrata ed avrebbe, anche dopo essersi asciugata, continuato a guidare nuda per lungo tempo), nè soprattutto qualsiasi presenza dei numerosissimi peli che si sarebbero necessariamente staccati sia dal corpo dell'uomo sia da quello della donna.

Il tribunale ha ritenuto la circostanza relativa alla assoluta mancanza di tracce oggettive, anche minimali e di riscontri sull'auto decisiva per escludere la credibilità oggettiva del racconto della parte offesa. Questa Corte ritiene del tutto logico il convincimento del primo giudice ed analogamente ritiene la circostanza in esame sufficiente, di per sè sola, per ritenere inidonea e viziata da manifesta illogicità la motivazione della corte d'appello sulla ritenuta attendibilità e credibilità delle dichiarazioni accusatorie della parte offesa. Per completezza, si ritiene tuttavia opportuno svolgere qualche breve considerazione anche su alcuni degli altri punti critici giustamente evidenziati dal tribunale, anche se non ugualmente dirimenti.

Quanto alla assenza di lesioni, il tribunale ha rilevato che la visita ginecologica effettuata il giorno successivo non aveva rinvenuto alcun segno di stupro o di lesioni. La corte d'appello ha invece osservato che la mancanza di riscontri ginecologici potrebbe essere spiegata con il tempo trascorso, o con i vigorosi lavaggi nelle parti intime che la donna aveva dichiarato di aver fatto, o con l'assenza di resistenza. L'assenza di segni sul collo non era poi significativa perchè era possibile che la pressione con il coltello fosse stata solo accennata. La corte d'appello ha poi ammesso che il racconto era contraddittorio laddove la donna aveva affermato che il coltello era stato posto sempre sul lato sinistro del collo e che l'uomo aveva tenuto il coltello sempre con la mano sinistra, mentre avrebbe dovuto ovviamente cambiare mano quando si era steso sopra di lei sul sedile anteriore. Ha peraltro ritenuto che era possibile ipotizzare che la donna, nello stato di annichimento in cui si trovava, non avesse fatto caso ad eventuali passaggi di mano del coltello ovvero che l'uomo avesse impugnato il coltello anche con la destra benchè mancino.

Anche sul punto però la motivazione è carente e manifestamente illogica, perchè il tempo trascorso era stato di sole 24 ore e non è spiegato come questo breve tempo potesse essere stato sufficiente per fare sparire ecchimosi, arrossamenti ed altro, mentre i vigorosi lavaggi che la donna a suo dire aveva effettuato, anche con candeggina, avrebbero, secondo i dati della comune esperienza, dovuto provocare anche effetti irritanti che sarebbero dovuti risultare alla visita medica. E' poi manifestamente illogico pensare che il coltello non abbia lasciato alcun segno, sebbene, secondo il racconto, sarebbe stato costantemente puntato alla gola, anche durante i congiungimenti, mentre è apodittica l'affermazione che la donna non aveva fatto caso al passaggio di mano del coltello.

Quanto agli indumenti, il tribunale ha osservato che da essi non risultava alcun riscontro al racconto della donna, perchè costei aveva dichiarato di averli lavati o fatti lavare prima di andare a sporgere la denuncia, cosicchè non era stata trovata alcuna traccia.

L'unico elemento era dato dal fatto che la camicetta aveva un bottone strappato, ma il bottone non era stato rinvenuto nell'auto. La corte d'appello ha ammesso che l'eventuale lavaggio dei vestiti avrebbe costituito indubbiamente una grave omissione della parte offesa per la salvaguardia delle prove, ma che da ciò non poteva dedursi che si fosse trattato di una circostanza inventata o di una manipolazione dolosa, anche perchè era possibile che il lavaggio fosse stato causato da una reazione psicologica. Inoltre, doveva considerarsi che le lacerazioni sulla camicetta erano compatibili con la violenza denunciata.

In realtà, l'unico dato oggettivo valutabile che emerge in relazione a questa circostanza è - come del resto riconosce la stessa corte d'appello - che sugli indumenti della donna non è stata trovata alcuna traccia della denunciata violenza e ciò, a tutto voler concedere, perchè le eventuali tracce sarebbero



state volontariamente cancellate dalla donna stessa. La corte d'appello, quindi, avrebbe dovuto prendere in considerazione questa circostanza oggettiva (assenza di tracce sugli indumenti della presunta vittima), circostanza che certo non costituiva un elemento a favore della attendibilità del racconto, o comunque un elemento che potesse valere a superare le circostanze dianzi ricordate che erano invece in senso contrario a tale attendibilità. Analoga considerazione vale in ordine al fatto del mancato ritrovamento del bottone nell'auto, mentre del tutto ipotetiche ed apodittiche appaiono sia l'affermazione che il lavaggio sarebbe stato un atto non voluto e di repulsione sia l'affermazione che il bottone era probabilmente caduto in strada. La corte d'appello ha inoltre ommesso di valutare la compatibilità del racconto della donna anche rispetto ad un altro elemento, e cioè che l'ispettore M. aveva dichiarato che la camicetta poteva essere stata strappata in quel modo solo con due mani (il che contrasterebbe con l'assunto che l'aggressore avrebbe costantemente puntato il coltello con una mano) e da un aggressore posto di fronte o da chi la indossava.

La corte d'appello ha inoltre ommesso di considerare la circostanza evidenziata invece dal tribunale, secondo il quale era inverosimile che l'aggressore, senza neppure consentirle di rivestirsi, avesse costretto la donna a riaccompagnarlo nello stesso punto in cui l'avrebbe aggredita, con grave ed irragionevole rischio che altri automobilisti o passanti si insospettissero nel vedere una donna nuda al volante, e quasi che l'aggressore avesse voluto indicare alla vittima il luogo in cui abitava.

Il giudice di primo grado, ha motivatamente e logicamente rilevato che la dinamica della vicenda come narrata (ad eccezione del coltello che sarebbe stato costantemente puntato alla gola, ma di cui non era stato rinvenuto nessun segno sul collo della donna, neppure minimale, nonostante la concitazione di uno stupro in uno spazio angusto come il sedile anteriore di una 500) era, semmai, più coerente con un appuntamento furtivo che con uno stupro. Ha inoltre rilevato che, quanto meno gli elementi del contesto dei luoghi, delle modalità di approccio, del luogo dello stupro, della durata dello stupro, del riaccompagnamento dell'uomo, e soprattutto l'elemento della assoluta mancanza di tracce oggettive, anche minimali, sull'auto e sugli indumenti erano dirimenti per escludere un giudizio di credibilità oggettiva del racconto della donna. Il giudice di primo grado ha poi rilevato che nemmeno poteva essere compiuto un giudizio di credibilità soggettiva in considerazione del modo di riferire i fatti al marito, alla sorella ed alla ginecologa, dello stato di salute mentale della P., prima e dopo la presunta violenza, dei problemi familiari e personali che la donna aveva avuto in quel periodo, dell'episodio del marzo 1999 (quando la donna denunciò dopo pochi mesi una seconda aggressione subita in casa ma il suo racconto fu ritenuto da tutti inverosimile).

Come si è più volte rilevato, il più grave vizio logico e giuridico della sentenza impugnata è di avere aprioristicamente ritenuto attendibile, sia oggettivamente sia soggettivamente, il racconto della parte offesa e di aver poi cercato di trovare una possibile ipotetica spiegazione a tutte le circostanze dianzi indicate, per di più commettendo l'ulteriore errore di esaminarle e valutarle singolarmente una per una, e non anche globalmente nel loro complesso.

Al contrario, lo stesso giudizio sulla credibilità della parte offesa doveva necessariamente tener conto - come esattamente aveva fatto il giudice di primo grado - di tutte le suddette circostanze, considerate singolarmente e nel loro complesso, e non poteva prescindere dalla valutazione delle stesse. In altre parole, non era consentito ritenere credibile il racconto della donna senza considerare che la credibilità dello stesso - come aveva esaustivamente osservato il tribunale - era smentita, o se non altro posta in dubbio, dalla inverosimiglianza del fatto che l'imputato avesse aggredito una donna che abitava nel suo stesso piccolo agglomerato con quasi certezza di essere in seguito riconosciuto, dalla inverosimiglianza delle modalità dell'approccio e dell'entrata nell'auto, dalla inverosimiglianza del luogo scelto dall'aggressore per compiere lo stupro, dalla totale assenza di lesioni e di segni, anche minimali, lasciati dal coltello costantemente tenuto sul collo anche durante le fasi concitate dello stupro, dalla assenza di tracce sui vestiti della donna, dalla totale assenza di

qualsiasi pelo e qualsiasi traccia di liquido, di sperma e di sangue su entrambi i sedili di tela della 500.

Il tribunale di Verbania aveva correttamente compiuto il suddetto giudizio ed aveva, con congrua, specifica ed adeguata motivazione ritenuto che i suddetti elementi (unitamente agli altri di cui si è detto) escludevano la credibilità oggettiva e soggettiva della parte offesa. La corte d'appello ha invece aprioristicamente ritenuto sussistente la credibilità senza però tenere alcun conto, nel relativo giudizio, degli elementi in esame. La decisione della corte d'appello di modificare il giudizio del tribunale, quindi, è in realtà, mancante di motivazione ancor prima che viziata da manifesta illogicità della motivazione stessa.

Ai sensi della L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10, commi 2 e 4, la sentenza impugnata dovrebbe in ogni caso essere annullata senza rinvio mentre l'appello del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado del tribunale di Verbania dovrebbe essere dichiarato inammissibile, con notifica del provvedimento al pubblico ministero per eventuale proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado.

Ritiene però il Collegio che nella specie debba trovare applicazione il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sent. 30 ottobre 2003, n. 45276, Andreotti e altri, m.

226.100, secondo il quale "nel giudizio di cassazione l'annullamento della sentenza di condanna va disposto senza rinvio allorchè un eventuale giudizio di rinvio, per la natura indiziaria del processo e per la puntuale e completa disamina del materiale acquisito e utilizzato nei pregressi giudizi di merito, non potrebbe in alcun modo colmare la situazione di vuoto probatorio storicamente accertata". Nella motivazione, le Sezioni Unite hanno, tra l'altro, affermato che "l'annullamento della sentenza impugnata va pronunciato senza rinvio nei confronti di... perchè le lacune e la manifesta illogicità del ragionamento probatorio, risultanti dal solo esame del testo, dimostrano di per sè la mancanza di prove ... e, perciò, l'insormontabile difficoltà e impossibilità di pervenire altrimenti a una conclusione diversa dall'assoluzione con l'ampia formula liberatoria per non aver commesso il fatto. Ed invero, considerate le esigenze di economia processuale sottese alla previsione di cui all'art. 620 c.p.p., lett. 1), l'annullamento della sentenza di condanna va disposto senza rinvio allorchè un eventuale giudizio di rinvio, per la natura indiziaria del processo e per la puntuale e completa disamina del materiale acquisito e utilizzato nei pregressi giudizi di merito, non potrebbe in alcun modo colmare la situazione di vuoto probatorio storicamente accertata".

Nel caso di specie si verifica indubbiamente una situazione analoga, dal momento che le rilevate lacune e la manifesta illogicità del ragionamento svolto dalla corte d'appello in ordine alla credibilità oggettiva e soggettiva della parte offesa dimostrano di per se stesse la mancanza di prove - correttamente e con congrua ed adeguata motivazione evidenziata dal giudice di primo grado - e quindi la insormontabile difficoltà se non la impossibilità - data anche la puntuale e completa disamina del materiale acquisito e utilizzato nei pregressi giudizi - di pervenire altrimenti ad una conclusione diversa dalla assoluzione con formula liberatoria. Del resto, le esigenze di economia processuale cui avevano fatto riferimento le Sezioni Unite, sono nel caso in esame tanto più evidenti in quanto, a seguito della entrata in vigore della L. 20 febbraio 2006, n. 46, non sarebbe in ogni caso possibile un nuovo giudizio di merito da parte della corte d'appello in sede di rinvio, ma semmai esclusivamente un nuovo giudizio di legittimità da parte di questa Corte sulla sentenza di assoluzione di primo grado, sentenza che, come si è più volte rilevato, appare invece priva di errori di diritto e fondata su congrua, specifica ed adeguata motivazione.

La sentenza impugnata va quindi annullata senza rinvio perchè il fatto non sussiste.  
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 27 aprile 2006.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2006

#### MASSIMA

In tema di valutazione della testimonianza della persona offesa dal reato, le dichiarazioni della stessa vanno vagliate con opportuna cautela, compiendone un esame penetrante e rigoroso, atteso che tale testimonianza può essere assunta da sola quale fonte di prova unicamente se sottoposta ad un riscontro di credibilità oggettiva e soggettiva, senza peraltro che ciò implichi la necessità di riscontri esterni.